

Codice A1813A

D.D. 19 ottobre 2017, n. 3414

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004 .Autorizzazione idraulica n. 57/2017 per la sistemazione della sponda dx della Roggia dei Mulini, in Romano C.se (To).Richiedente: Comune di Romano C.se (To)

In data 28.09.17 il Comune di Romano C.se, C.F./P.IVA n 84003030016, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione della sponda dx della Roggia dei Mulini (demaniale), in via Vialà di Romano C.se. I lavori consistono nel taglio delle piante presenti, nel consolidamento della scarpata mediante posizionamento di palizzate costituite da montanti in ferro a da traversi in castagno, nella realizzazione di un sistema di regimazione e scarico delle acque di ruscellamento nella Roggia, nel finale modellamento e posa di arbusti autoctoni. Il tutto così come precisamente riportato sugli elaborati agli atti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Enrico Carrara e geol. Marco Donato, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione geologica e da tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Romano C.se con deliberazione della Giunta in data 28.09.17 n 78, ha approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare, ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Romano C.se all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate sugli elaborati agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. il taglio della vegetazione dovrà essere praticato senza rimozione delle ceppaie, con obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale d'esbosco al di fuori dell'alveo e da zone inondabili;
3. il taglio dovrà essere teso all'eliminazione delle aggregazioni arboree che possono essere causa di impedimento o ostacolo al regolare deflusso delle acque con abbattimento degli esemplari instabili, senescenti o deperienti ovvero con apparato radicale esposto;
4. è consentita la ceduzione senza rilascio di matricine, mentre le essenze più giovani, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente dovranno essere conservate/impiantate, garantendo il mantenimento dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari aventi stabilità fisico-meccanica;
5. le movimentazioni di materiale d'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato sugli elaborati grafici agli atti;
6. il materiale demaniale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
11. il richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni

delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
14. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi, compresa la presentazione allo scrivente Settore della "comunicazione semplice" (art. 37 bis del Regolamento forestale 8R/2011);
15. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino il recupero della fauna ittica, il richiedente è tenuto ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte del Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino;
16. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Adriano BELLONE)